

Imprese, arriva il Codice incentivi

Riforme e Pnrr

In vigore dal 1° gennaio mette ordine tra norme e regole già operative

L'operazione, cui seguirà un altro intervento, fa parte degli impegni del Pnrr

Procedure di accesso, coordinamento Stato-Regioni e programmazione sono i principi cardine del nuovo Codice per gli incentivi alle imprese, in vigore dal 1° gennaio. Un corpus unico di norme e regole, in buon parte già operative. Si tratta infatti soprattutto di un'opera di riorganizzazione, uno degli impegni assunti dall'Italia per ottenere le risorse Pnrr, concentrata in gran parte sulle misure del ministero delle Imprese e del made in Italy, cui seguirà un secondo provvedimento. **Fotina** — a pag. 2

Incentivi, al via il Codice con programma e valutazione

Il sistema agevolazioni. In vigore dal 1° gennaio con esclusione degli aiuti fiscali e contributivi. Tavolo con le Regioni per evitare misure doppiose. Meno ostacoli nell'accesso dei professionisti

Carmine Fotina

ROMA

Procedure di accesso, coordinamento Stato-Regioni e programmazione. Su queste direttive è stato costruito il Codice per gli incentivi alle imprese, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Un corpus unico di norme e regole che, in buon parte, erano già operative. Si tratta soprattutto di un'opera di riorganizzazione, assunta dall'Italia come impegno nell'ambito delle riforme del Pnrr, che si concentra in gran parte sulle misure del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e alla quale farà seguito una secondo provvedimento.

Il Codice, infatti, è il primo dei due decreti legislativi messi in programma dal Mimit. Il secondo, atteso per i prossimi mesi, dovrebbe entrare nel dettaglio di singole misure statali da razionalizzare, laddove esistono sovrapposizioni e duplicazioni di fatto, ad esempio rispetto al livello regionale. Tutto questo, sulla carta, dovrebbe avvenire a parità di risorse.

Il perimetro di intervento

Il Dlgs chiarisce che la riorganizzazione non si applica agli incentivi fiscali automatici, che non prevedono cioè istruttorie di valutazione, compresi quelli sottoposti a verifiche limitate al rispetto del limite di risorse stanziate. Una prima delimitazione che esclude quindi, ad esempio, gli

incentivi 4.0 e 5.0. Esclusi anche gli incentivi fiscali in materia di accisa e quelli contributivi. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento con le risorse Ue (si pensi alle misure regionali a valere sui fondi strutturali) il Codice si applica solo compatibilmente alle regole europee e nazionali già fissate in questo campo. Dalle piattaforme Registro nazionale degli aiuti e Incentivi.gov.it, oltre all'elenco delle misure a disposizione delle imprese, dovranno essere accessibili un catalogo di servizi ("sistema incentivi Italia") per le amministrazioni coinvolte nella riorganizzazione, compreso il Programma degli incentivi e una classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto dei bandi.

Il Programma degli incentivi

Ogni amministrazione centrale, fermo restando il perimetro prima citato, dovrà adottare un Programma degli incentivi in cui evidenziare gli obiettivi strategici e gli incentivi per raggiungerli, privilegiando la continuità di quelli che verranno selezionati con il nuovo Dlgs in corso di preparazione e tenendo anche conto di eventuali accordi conclusi al Tavolo con le Regioni. Il documento dovrà inoltre contenere il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario. Il presupposto delle scelte dovrà essere il monitoraggio (per capire l'assorbimento sulla base

del codice unico di progetto associato a ogni agevolazione) e la valutazione dell'efficacia quantomeno di una selezione delle misure già intraprese, da esercitare in tre fasi: ex ante, in iterazione ed ex post.

In termini procedurali, poi, è stata prevista l'elaborazione di bandi tipo da parte del Mimit mentre non sono state accolte le proposte parlamentari che chiedevano un espresso divieto di assegnare incentivi sulla base del "click day". Il Dlgs fa solo richiamo a «soluzioni procedurali» per ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse «avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza».

Il rapporto con le Regioni

Un punto delicato, fin dalla redazione delle prime bozze e durante il confronto in Conferenza unificata, è stato il rispetto delle competenze regionali in tema di incentivi. Il testo finale prevede che le Regioni, nell'am-



bito della definizione delle proprie politiche in materia, «possono (ed evidentemente non devono, ndr) tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili», in funzione della complementarietà. Lo Stato e le Regioni possono stipulare specifici accordi programmatici e sulla base del accordo operato al «Tavolo permanente degli incentivi». Quest'ultimo sarà istituito presso il Mimit come sede stabile di confronto e dovrà essere convocato almeno due volte all'anno e in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi. In questa sede, in pratica, amministrazioni centrali e regionali dovranno fornire informative reciproche sugli incentivi in corso e in programma, raccordando le strategie di politica industriale, con la possibilità di aprire le riunioni anche alle associazioni di categoria.

Professionisti

Non c'è nel Dlgs una vera novità dirompente per i professionisti, ma viene meglio contestualizzato il già previsto diritto all'accesso agli incentivi, laddove compatibile con la misura specifica. Se il bando, «in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo», prevede la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, questi ultimi «accedono alle condizioni previste per le Pmi, ad esclusione di requisiti il cui possesso non è richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell'incentivo». Insomma, il Codice vuole evitare che i bandi ostacolino la partecipazione dei professionisti, anche prevedendo che i bandi contengano «appositi disposti per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi».

Decreti attuativi

Alcune specifiche misure del Codice scatteranno solo con l'emanazione di un apposito decreto attuativo. Si tratta del Programma degli incentivi (il Mimit dovrà adottare un modello entro la fine di aprile 2026), dello schema di bando-tipo (entro giugno 2026), del monitoraggio sull'assorbimento delle agevolazioni (entro giugno 2026) e dell'affidamento delle attività di valutazione degli incentivi (linee guida da adottare entro la fine di febbraio 2026).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2.552

GLI INTERVENTI

L'ultima Relazione annuale del Mimit sulle agevolazioni alle imprese ha censito 2.552 interventi, di cui oltre 2.260 messi in campo dalle Regioni, per 18,5 miliardi di euro totali. Oltre l'80% delle agevolazioni concesse (circa 15 miliardi) sono ascrivibili a solo 75 interventi, per lo più delle amministrazioni centrali.

IL RAGGIO D'AZIONE

Primo provvedimento

La riforma degli incentivi alle imprese è stata assunta dall'Italia come impegno nell'ambito del Pnrr. Si concentra in gran parte sulle misure del ministero delle Imprese e del made in Italy. Il Codice, infatti, è il primo dei due decreti legislativi in programma. Il secondo, atteso per i prossimi mesi, dovrebbe entrare nel dettaglio di singole misure statali da razionalizzare, laddove esistono sovrapposizioni e duplicazioni di fatto, ad esempio rispetto al livello regionale.

Le agevolazioni escluse

La riorganizzazione non si applica agli incentivi fiscali automatici, che non prevedono cioè istruttorie di valutazione, compresi quelli sottoposti a verifiche limitate al rispetto del limite di risorse stanziate. Una prima delimitazione che esclude quindi, ad esempio, gli incentivi 4.0 e 5.0. Esclusi anche gli incentivi fiscali in materia di


accisa e quelli contributivi. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento con le risorse Ue, il Codice si applica solo compatibilmente alle regole europee e nazionali già fissate in questo campo.

Casi di esclusione

Tra le varie cause di esclusione dagli aiuti rientrano le violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali che impediscono il rilascio del DURC e l'inadempimento dell'obbligo di stipula di assicurazioni a copertura dei rischi catastrofali (l'esclusione non vale per incentivi fiscali automatici e incentivi contributivi).

Pmi e lavoratori autonomi

Previsione di massima di una quota minima a favore delle Pmi pari al 60% delle risorse per ciascun incentivo, di cui almeno il 25% per micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi, se ammessi alla misura.



Nuove regole. Con il nuovo anno al via il riordino degli incentivi